

# LA LINEA GUIDA SNPA SULL'END OF WASTE

IL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE HA EMANATO NEL 2020 UNA LINEA GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE, CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E PER I CONTROLLI CHE GARANTISCANO UN APPROCCIO UNIFORME E OMOGENEO SUL TERRITORIO NAZIONALE.

## Il quadro normativo

Il 2 novembre 2019 è stata pubblicata la legge 128, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, che ha modificato l'articolo 184 ter del Dlgs 152/2006, che anticipa, sulla cessazione della qualifica di rifiuto, il recepimento della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

La nuova formulazione dell'articolo 184 ter attribuisce alle autorità competenti la possibilità di definire i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata all'impianto di recupero.

In particolare, la norma, in base a quanto disposto dalla direttiva 851/2018, all'articolo 6, include i criteri dettagliati da adottare per il rilascio delle autorizzazioni "caso per caso".

Il comma 3 ter istituisce, inoltre, un sistema di controlli *ex post* degli impianti che operano in virtù di autorizzazioni rilasciate "caso per caso", attribuendone la competenza al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa).

Con la delibera n. 62 del 6 febbraio 2020, il Consiglio Snpa ha approvato la *Linea guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 comma 3 ter del Dlgs n. 152/2006*, disponibili sul sito web Snpa all'indirizzo [http://bit.ly/lg\\_endofwaste](http://bit.ly/lg_endofwaste).

## Finalità della linea guida Snpa

La linea guida Snpa si propone in via prioritaria di fornire gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune e omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell'ambito dei processi

di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter. Gli aspetti principali del processo di recupero/riciclaggio sui quali si concentra il documento sono:

- i rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
- i processi e tecniche di recupero/riciclaggio
- i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario
- i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso
- il requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Per la realizzazione di un sistema di controllo omogeneo sul territorio nazionale la linea guida individua quattro fasi principali di ispezione:

- 1) la definizione di una strategia e pianificazione delle ispezioni, anche finalizzata a identificare il campione da sottoporre a controllo come prescritto dalla norma
- 2) la preparazione ed esecuzione dell'ispezione
- 3) la segnalazione dei risultati dell'ispezione
- 4) il monitoraggio delle prestazioni e modalità di rendicontazione al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'art. 208 del Dlgs 152/2006 detta la disciplina per l'autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e, in particolare, il comma 5 prevede che, per l'istruttoria tecnica della domanda di autorizzazione, le Regioni possano avvalersi delle Agenzie



regionali per la protezione dell'ambiente. Inoltre, la legge 132/2016 all'art. 3, comma 1, lett. e) prevede che il Snpa svolga il supporto tecnico-scientifico nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 241/1990. In considerazione di questo, la linea guida affronta anche il tema dell'istruttoria tecnica fornendo un supporto alle Agenzie nel ruolo che sono chiamate a svolgere qualora le autorità competenti intendano avvalersene.

## Criteri condivisi per l'attività istruttoria e di controllo

Con riferimento all'attività istruttoria, la linea guida, nel definire una serie di criteri condivisi che ripercorrono le previsioni normative di cui all'art. 184 ter, indirizza i tecnici delle Agenzie attraverso l'indicazione dei possibili elementi contenuti nell'istanza da valutare al fine di accertare le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto. Certamente gli elementi individuati

non intendono essere esaustivi, ma costituiscono una base di analisi da includere nell'istruttoria tecnica, con riferimento sia alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184 ter, sia ai criteri dettagliati di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La parte dedicata alla fase istruttoria si completa con una disamina delle disposizioni di cui al Dm 5/2/98, al Dm 161/2002 e al Dm 269/2005, che si applicano alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, ma che possono essere prese come riferimento tecnico nelle valutazioni istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni "caso per caso", valutandole e adattandole in considerazione delle novità tecnologiche intervenute. I suddetti criteri ministeriali contengono, infatti, alcune indicazioni tecniche che possono trovare una corrispondenza nei criteri dettagliati introdotti nel comma 3 dell'art. 184 ter a meno di quelli introdotti alle lettere d) ed e), rispettivamente relativi ai sistemi di gestione e alla dichiarazione di conformità.

Per quanto riguarda l'attività di controllo, la linea guida individua, oltre ai criteri

univoci e trasparenti al livello nazionale per effettuare la visita ispettiva, anche modalità uniformi per la definizione del campione da sottoporre al controllo.

L'attività di controllo dovrà essere finalizzata a verificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, il processo di recupero e le caratteristiche dei prodotti in uscita.

In particolare quest'ultimo controllo rappresenta quello più critico e innovativo rispetto alle normali competenze del Snpa. La verifica dovrà consistere nell'accertare che il produttore del nuovo materiale abbia eseguito le prove di conformità previste dagli specifici standard tecnici di riferimento ai fini della corretta immissione sul mercato, anche in termini di impatti ambientali. L'approccio del Snpa al controllo sul "nuovo prodotto", dunque, è direzionato ad appurare che il gestore dell'impianto abbia valutato tutte le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, comprovando attraverso idonea e pertinente documentazione il percorso per la qualifica del materiale in uscita dal processo di recupero.

## Conclusioni

La legge 128/2019 ha l'indubbio merito di aver sbloccato il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di recupero di rifiuti, che il precedente intervento normativo di modifica dell'art. 184 ter ("Sblocca cantieri") aveva subordinato al rispetto dei criteri indicati nei decreti ministeriali relativi al recupero dei rifiuti in procedura semplificata (Dm 5/2/98, Dm 161/2002 e Dm 269/2005).

La linea guida del Snpa, garantendo un approccio uniforme sul territorio sia per l'attività istruttoria che per quella di controllo, ha inteso fornire, con trasparenza, indicazioni sull'operato del sistema sul territorio nazionale, chiarendo anche gli elementi non desumibili direttamente dalla normativa, come ad esempio la metodologia per la definizione del campione da sottoporre a controllo.

### Valeria Frittelloni

Responsabile del Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare, Ispra

